



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 28.08.2014

OGGETTO

Integrazione art. 9 bis del regolamento generale dell'entrata - approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 87/1998 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 63/2003

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole, in data 26.08.2014</p> <p>F.to Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole, in data 26.08.2014</p> <p>F.to Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000, in data 28.08.2014</p> <p>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno duemilaquattordici, addì **ventotto** del mese di **agosto**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	No
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	No
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DI AFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	No
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	No	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRICI Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: D'Aulisa Sabino, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio**, dopo aver ricordato che il punto n. 9 iscritto all'o.d.g., ad oggetto. "Interpellanze consiliari", ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si intende ritirato, per l'assenza del consigliere proponente (Ventola Francesco), pone in discussione il punto iscritto all'o.d.g. aggiuntivo, ad oggetto: "Integrazione art. 9 bis del regolamento generale dell'entrata - approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 87/1998 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 63/2003".

L'Assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu, avuta la parola, illustra l'argomento dando lettura della proposta in atti. Poi, dà lettura dell'emendamento tecnico all'art. 9 bis, del seguente tenore:

- comma 3, terzo capoverso sostituire le parole "dal beneficio della" con "dell'istanza di";
- comma 3, quarto capoverso dopo la parola concessa aggiungere "con atto formale" dopo la parola della richiesta aggiungere "della documentazione aggiuntiva richiesta dall'ufficio".

che riporta i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Dirigente Settore Finanze, il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti (presenti: Mario Massaro, Salvatore Baldassarre), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

Il Presidente dopo aver precisato l'andamento dei lavori consiliari, invita i Consiglieri, laddove lo ritengano, ad intervenire e, rilevato che nessuno chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'emendamento tecnico, che viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Metta, Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Di Nunno)

Voti Favorevoli: n. 19.

Subito dopo, lo stesso **Presidente** pone in votazione in forma palese per appello nominale l'intero provvedimento, così come modificato, che viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Metta, Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Di Nunno)

Voti Favorevoli: n. 19.

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'Assessore alle Finanze dott.ssa Laura Simona Lupu propone l'approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente, dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi, dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, riferisce quanto segue

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n.446/97 che prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa medesima;

Premesso che: il Comune di Canosa di Puglia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 05.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Regolamento Generale delle Entrate tributarie e patrimoniali del Comune, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2003, esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto conto che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa dei tributi locali e, nello specifico, in ragione della congiuntura economica negativa che interessa in generale il nostro paese e che, inevitabilmente, si riflette anche nel tessuto del nostro territorio, si ritiene necessario introdurre ulteriori agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti che si trovano in difficoltà finanziaria;

Considerato che per la nostra Amministrazione, attenta a valutare le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che alla regolare e continua modifica della normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, che incide fortemente sia sul versante delle imprese sia su quello delle famiglie, è importante individuare, per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, e prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di tributi comunali, a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche, in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare una modifica al Regolamento Generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, carente di un articolo che disciplini tale materia, integrandolo con il testo riportato sotto la lettera A) dell'allegato alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per consentire le rateizzazioni degli avvisi di accertamento emessi per i seguenti tributi:

- a) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
- b) Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- c) Diritti sulle pubbliche affissioni,
- d) Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP),

- e) Imposta comunale unica (IUC),
- f) Altri tributi locali soppressi (TARSU, ICI, TARES, ecc.),
- g) Altre entrate extratributarie;
- h) I tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo regolamento;

Visto il testo dell'art. 9 bis, allegato al presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi di disposizioni assunte con la finalità di introdurre agevolazioni in favore dei contribuenti ed omogeneizzare le discipline inerenti i suddetti tributi locali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;
- il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 34 in data 25/08/2014, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n.19 Consiglieri presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Metta, Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Di Nunno).

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Approvare**, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente trascritte, il testo qui allegato sotto la lettera A), al fine di integrare il Regolamento Generale delle Entrate tributarie e patrimoniali del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 05.11.1998 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2003, entrambe esecutive ai sensi di legge;
2. **Precisare** che il Regolamento, così integrato con il presente atto deliberativo, ha effetto dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. **Dare atto che**, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. **Dare atto, altresì, che** a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti disciplinanti i tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

5. **Dare atto, infine, che** il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, a cura del Settore Finanze.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta della Consigliera Selvarolo, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti, (risultano assenti i Consiglieri: Metta, Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Di Nunno), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito, per l'imminente scadenza di adempimenti tributari a carico dei cittadini.

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 45 del 28.08.2014

Art. 9 bis Rateazioni

1. Il presente articolo disciplina, qualora sussistano delle gravi difficoltà economiche, comprovate da idonea documentazione, tali da non consentire l'assolvimento dell'obbligazione tributaria entro la scadenza prevista, il procedimento per la concessione in casi eccezionali della rateizzazione del debito derivante dagli avvisi di accertamenti emessi per i seguenti tributi o entrate extratributarie:
 - a) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
 - b) Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
 - c) Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - d) Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP);
 - e) Imposta comunale unica (IUC);
 - f) Altri tributi locali soppressi (TARSU, ICI, TARES, ecc.);
 - g) Altre entrate extra tributarie;
 - h) I tributi o entrate extratributarie che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo regolamento;

2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati;
Si considerano cause soggettive ostative:
 - a) Lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al comma 1.

Lo stato di disagio è riferito, nel caso di persone fisiche e ditte individuali, alle seguenti situazioni:

- a) Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b) Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c) Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e) Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

- f) Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- g) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- h) Altro, sempre con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economica autocertificate dal richiedente (es. mutuo contratto)

Lo stato di disagio, nel caso di società ed enti con personalità giuridica, deve essere desunto dalle seguenti situazioni:

- a) Relazione economico - patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- b) Visura camerale aggiornata;
- c) Dichiarazione di fallimento;
- d) Altra situazione, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche, autocertificate dall'istante.

3. Il contribuente, che si trova in una delle situazioni sopra indicate, e che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione prevista dal presente articolo, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'ufficio protocollo del Comune, indicando l'esatta indicazione degli estremi dell'avviso di accertamento da cui scaturisce il debito tributario, corredandola da idonea documentazione comprovante le situazioni addotte inerenti la grave e momentanea difficoltà economica (ISEE, reddito di impresa risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, altra documentazione attestante la difficoltà economica come indicata nel precedente comma), alle condizioni e nei limiti seguenti.

L'istruttoria per l'eventuale concessione della rateizzazione viene compiuta dal Funzionario responsabile dei singoli tributi o entrate extratributarie, che verificherà la completezza della domanda e della documentazione presentata, e potrà procedere alla richiesta di documentazione integrativa, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto di richiesta e/o eventualmente, potrà disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dell'istanza di rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e comporta, inoltre la decadenza dalla concessione dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento adottato.

La rateizzazione potrà essere concessa con atto formale fino ad un massimo di 24 rate mensili scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese successivo alla data della richiesta della documentazione aggiuntiva richiesta dall'ufficio.

L'importo delle singole rate, al netto della maggiorazione per gli interessi legali, non può essere inferiore a € 50,00.

Alla rateizzazione si applicheranno gli interessi nella misura del saggio legale in vigore alla data della richiesta del beneficiario e stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

La rateizzazione verrà concessa purchè vi sia l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

Analogamente potrà essere concessa, con le medesime modalità, dal Funzionario della Società incaricata della riscossione o da suo delegato, a fronte di tributi affidati in concessione.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta dall'ufficio, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo o entrata extratributaria adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione di pagamento ovvero di diniego motivato della stessa sulla base degli elementi acquisiti.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.
6. In ogni caso per rateizzazioni di debiti di importo superiore a € 5.000,00 è necessario produrre garanzia fideiussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi legali ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
7. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite della prima rata e, successivamente di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio di rateizzazione, e dovrà versare l'intero debito residuo entro la scadenza della successiva rata.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Il Presidente del Consiglio

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli